CAMERA DEI DEPUTATI N. 4217

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MANNA, PARLATO

Presentata il 27 novembre 1986

Norme per l'abrogazione della tassa di circolazione, della soprattassa diesel, della tassa speciale sull'alimentazione dei motori a gas di petrolio liquefatto e dell'abbonamento all'autoradio

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'esposto presentato alla procura della Repubblica di Roma dalla Unione automobilisti italiani (UAI) su quanto sta accadendo ancora oggi circa l'accertamento delle presunte evasioni della tassa di circolazione del 1983 non può restare senza eco in Parlamento, e, specialmente, senza un urgente adeguato intervento legislativo che faccia giustizia delle fin troppe normative premeditatamente equivoche che inquinano o quanto meno affastellano assai scriteriatamente il nostro ordinamento (obbedienti come sono al principio secondo cui tutti gli imbrogli sono buoni purché servano a spremere i contribuenti) e persegua il fine dell'equità vera: della quale, purtroppo, questo esoso regime va smarrendo e va facendo smarrire l'autentico significato.

La tassa di circolazione, nata praticamente con l'automobile, ed avente, fino al 1983, la caratteristica (propria delle tasse) del corrispettivo dovuto allo Stato in virtù della fruizione di un divisibile specifico servizio (e se ed in quanto effettivamente, accertatamente fruito), si è trasferita, dal 1983 in poi, dal veicolo « se ed in quanto circolante » al suo possessore ! Cioè: per effetto del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, essa tassa di circolazione è diventata – alla stregua dell'ILOR e dell'IRPEF (enti impositori lo Stato e le Regioni) – una imposizione diretta sui possessori, a prescindere dall'accertata utilizzazione del loro auto-

veicolo, a prescindere dalla fruizione effettiva del divisibile specifico servizio statale.

Come non considerare, dunque, che per effetto di questo trasferimento essa tassa di circolazione, trasformatasi in imposta diretta sul possesso dell'autoveicolo, travalichi i limiti e falsi il senso della delega concessa al Governo dalla legge 9 ottobre 1971, n. 825 ? E come non sottolineare che essa è l'unica imposta diretta non soggetta a dichiarazione da parte del contribuente, e che le sue riscossioni, non meno dei controlli su di essa, vengono affidati allo stesso ente che gestisce il pubblico registro ? Riuscite ad immaginare, voi, onorevoli colleghi, le conservatorie dei registri immobiliari riscuotere le imposte sui beni immobili e controllare contesualmente le evasioni ?

La tassa di circolazione è dunque un imbroglio legalizzato, ed è obsoleta, oltre che illegittima, e per molti aspetti dà luogo ad un ammasso di anomalie. E dal punto di vista della sua applicazione, è ancora peggio. Dei tre milioni e mezzo di presunti evasori denunciati dall'ACI all'Ufficio del registro, quanti sono quelli che vanno dimostrando di non essere mai stati evasori ? La maggior parte ! E quanti miliardi di lire sono stati incassati dall'ACI e non sono mai stati registrati a credito dei versanti ? Molte decine ! Quanti milioni di onesti cittadini sono stati costretti e vengono tuttora costretti ad un esborso non dovuto (un esborso pari a circa due volte e mezzo la tassa già pagata !) o ad una notevolissima perdita di tempo, oltre che di denaro, dovendo essi onesti cittadini recarsi da un ufficio ad un altro al fine di ottenere l'annullamento dell'accertamento e del conseguente avviso di liquidazione che l'ufficio del registro ha notificato loro e notifica, con lettera tassata, sulla base di dati inesatti o insufficienti (o inventati di sana pianta) fornitigli dall'ACI ?

Suggeriamo quindi che a partire dalla fine del quadrimestre in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge vengano abolite la tassa di circolazione statale e regionale, nonché la soprattassa *diesel*, la tassa speciale GPL e l'abbonamento all'autoradio.

La tassa regionale, sosteniamo noi, non può restare in vigore:

1) perché è commisurata su quella statale che, diventata zero, ne annulla l'ammontare;

2) perché il fatto che sia regionale e non statale non ha alcuna rilevanza;

3) perché per essa vale quanto già detto sulla tassa di circolazione.

Quanto alla soprattassa *diesel* e alla tassa speciale GPL, esse vanno abolite, secondo noi, perché riteniamo inconcepibile che chi, alla ricerca di una mobilità più economica, in pieno clima di austerità (la crisi energetica va, altro che alleggerendosi !, cronicizzandosi), rinunzi alle caratteristiche proprie della alimentazione a benzina, debba essere penalizzato dal fisco con una imposizione che è soltanto persecutoria in quanto obbedisce solo ed esclusivamente al principio secondo cui nessuno deve sfuggire all'imposta di fabbricazione sulla benzina: specialmente chi, intendendo risparmiare non poche migliaia di lire e far risparmiare allo Stato centinaia di miliardi di lire, decida di non farne uso !

Per quanto riguarda l'abbonamento all'autoradio, facciamo presente che mentre tutti gli abbonamenti alle trasmissioni radiofoniche – da qualsiasi apparecchio radio captate – furono considerati assorbiti negli abbonamenti ai servizi televisivi, esso non lo fu affatto, e illegittimamente: quasi che le radio istallate sugli autoveicoli fruissero di servizi radiofonici tutt'affatto speciali ed esclusivi, o non fossero radio come le altre.

Proponiamo, inoltre, che non vengano rimborsati le tasse, le soprattasse e gli importi dei canoni relativi all'uso delle autoradio eventualmente corrisposti per periodi fissi successivi all'entrata in vigore della loro abolizione. E, infine, per quanto attiene alla misura del contributo compensativo spettante alle Regioni, proponiamo che esso sia pari al gettito delle tasse di circolazione realizzato nel corso

dell'esercizio finanziario regionale precedente l'abolizione della tassa stessa.

La recente clamorosa manifestazione di Torino alla quale il MSI-DN ha partecipato in testa a decine di migliaia di cittadini ed insieme con qualche coraggioso esponente di altri movimenti politici, costituisce l'avvio di un processo di ribellione dei tartassati alla estesa ed assai articolata vessazione fiscale della quale essi tartassati sono soggetti sempre più passivi e sempre più vittime.

Proprio nella fattispecie contemplata dalla presente legge, la leva fiscale non è solo – nello specifico – iugulatoria e priva di un qualsiasi corrispettivo: ma è esercitata in violazione del dettato costituzionale relativo alla commisurazione del prelievo alla reale capacità contributiva del cittadino, indiretta, e quindi del tutto avulsa dal reddito reale del contribuente.

Sono anche questi i motivi che ci inducono a richiedere, onorevoli colleghi, la vostra adesione, nella consapevolezza che non è con censure generiche, ma con risposte concrete, che il Parlamento deve saper fornire riscontri legislativi alla « rivolta fiscale » che si prepara, e prima che essa esploda in maniera irreversibile.

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. A partire dal primo periodo fisso successivo all'entrata in vigore della presente legge sono abolite:

a) la tassa di circolazione erariale prevista dal testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39;

b) la tassa di circolazione regionale prevista dalla legge 16 maggio 1970, n. 281;

c) la soprattassa per le autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose funzionanti con motore *diesel* istituita con il decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786;

d) la tassa speciale per le autovetture e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose mediante alimentazione del motore a gas di petrolio liquefatto istituito con la legge 21 luglio 1984, n. 362.

2. A partire dallo stesso termine è abolito altresì l'abbonamento all'autoradio regolato dalla legge 15 dicembre 1967, n. 1235.

ART. 2.

1. Non hanno diritto al rimborso coloro che hanno già pagato dette tasse, soprattasse, tasse speciali e detti abbonamenti per periodi fissi con scadenza successiva all'entrata in vigore della presente legge.

ART. 3.

1. Il gettito netto delle tasse di circolazione erariali e regionali, delle soprattasse *diesel* e della tassa speciale GPL nonché degli abbonamenti all'autoradio è assorbito dall'imposta di fabbricazione sui carburanti e sui lubrificanti, che per questo fatto non può essere aumentata.

ART. 4.

1. La mancata entrata finanziaria alle regioni è compensata mediante un contributo statale il cui importo sarà proporzionale al gettito della tassa di circolazione goduto da ciascuna regione nell'esercizio finanziario precedente l'abolizione della tassa stessa.

ART. 5.

1. La legge finanziaria determina annualmente l'entità di detto contributo, cumulandolo nei trasferimenti alle regioni.

ART. 6.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.